



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste,..... **20 GEN. 2012**

**AREA ECONOMIA E TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA**

Prot. corr. 12- **2522** /72/05/3
Prot. gen. **10856**

OGGETTO: PIANO DI AZIONE COMUNALE per il contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. – ORDINANZA SINDACALE ex Deliberazioni Giuntali n° 188 dd. 12.5.2005 e n° 36 dd. 8.2.2007, per limitazione traffico veicolare e riduzione della durata di accensione degli impianti di riscaldamento.

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute pubblica, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli all'interno del centro abitato;

considerato che è stato approvato dal Comune di Trieste con deliberazione giunta n° 188 dd. 12.5.2005 il Piano d'Azione Comunale per il contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, secondo i disposti del "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico" regionale, previsto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 dd. 4.3.2005;

rilevato che con successiva deliberazione giunta n. 36 dd. 8.2.2007 è stato aggiornato il predetto Piano di Azione Comunale;

preso atto che detto Piano d'Azione Comunale prevede al punto B) **PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'INSORGENZA DI UN EPISODIO ACUTO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO**, nei casi indicati al punto 2) "in caso di superamento per il terzo giorno consecutivo, dei valori limite sopra citati per la protezione della salute umana, validati dall'A.R.P.A.-F.V.G." ovvero al punto 3) "in caso di raggiungimento anche per un solo giorno, del valore medio giornaliero di 70 microg/mc per le polveri sottili (PM10)..... riferito ad almeno due centraline di misurazione della qualità dell'aria non entrambe situate nel rione di Servola", l'emissione di apposita ordinanza sindacale di limitazione totale al traffico veicolare a decorrere dalla giornata successiva all'avvenuto accertamento della situazione sopra descritta, con orario dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni susseguenti con orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nonché con le ulteriori modalità indicate nel citato Piano;

che nel caso in esame ricorrono i presupposti previsti dal citato punto B.3) del Piano d'Azione Comunale in quanto con fax prot. 0189/2011/TS/DP/IA/10 del 20.1.2012, l'A.R.P.A.-F.V.G. per quanto attiene le polveri sottili inalabili (PM10), ha indicato il superamento dei valori limite fissati dalla Direttiva 99/30/CE e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2.4.2002 n. 60 e s.m.i. previsti dal citato punto B.3) riferito alle centraline di Piazza Libertà (PM10 – 84,4 microg/mc), via Carpineto (PM10 – 78,8 microg/mc) e via Svevo (PM10 – 62,3 microg/mc) per la giornata del 19.1.2012 e pertanto sussiste il superamento del valore medio giornaliero di 70 microg/mc in tutte e tre le centraline di riferimento;

richiamate le note della Direzione Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. I Triestina dd. 10.1.2005 con la quale si richiama l'attenzione del Sindaco sulla necessità di adottare provvedimenti idonei alla salvaguardia della salute della collettività e la nota dd. 6.5.2003 e precedenti con le quali è stato evidenziato che destano preoccupazione i rilievi analitici sulle concentrazioni di biossido di azoto, benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri PM 10 presenti nell'aria della città di Trieste ed ha richiamato l'attenzione del Sindaco del Comune di Trieste ad assumere il ruolo decisivo di promotore e garante dei doverosi interventi di programmazione-pianificazione e corrispondente attuazione sul piano gestionale-operativo, secondo criteri di cogente priorità;

preso atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato un perimetro territoriale nell'ambito del Comune di Trieste riferito alle aree urbane a maggiore intensità di traffico veicolare e di maggiore densità abitativa, all'interno del quale applicare le limitazioni di circolazione veicolare per motivi di tutela della salute pubblica;

evidenziato inoltre che le limitazioni alla circolazione da introdursi nel caso di superamento dei sopradetti limiti di legge consistono nel divieto di circolazione esteso a tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che a gasolio (anche per i non residenti) a valere su tutte le strade poste all'interno del succitato perimetro, la cui planimetria viene allegata al presente provvedimento;

preso atto che si sono venute a creare le condizioni metereologiche favorevoli all'insorgenza di un episodio acuto di inquinamento atmosferico riferito alle polveri sottili PM10, con sostanziale stazionarietà della condizione metereologica di stagnazione atmosferica, così come evidenziato dall'A.R.P.A.-F.V.G. Osmer visibile sull'apposito sito;

preso atto della persistenza del fenomeno inquinante in misura tale da richiedere l'adozione di specifici interventi di contenimento dell'evento connesso alle polveri sottili PM 10;

visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco;

visti gli artt. 4 e 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

visto l'art. 86 dello Statuto del Comune di Trieste;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

INVITA

la cittadinanza, a ridurre la temperatura degli ambienti riscaldati nonché il numero complessivo delle ore di accensione giornaliera dei propri impianti termici;

ORDINA

1) il divieto totale di circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che a gasolio (anche per i non residenti), nella giornata di domani **sabato 21 gennaio 2012** dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nonché nei giorni successivi a partire dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fino alla revoca stabilita con successiva ordinanza con efficacia dal giorno successivo all'avvenuto rientro dei valori limite degli inquinanti, in orario indicato nell'atto di revoca che verrà predisposto non appena tecnicamente possibile in funzione dell'avvenuta acquisizione dei dati forniti dall'A.R.P.A.-F.V.G. e riferiti alla qualità dell'aria. Tale divieto varrà su tutte le strade poste all'interno del seguente perimetro, evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza:

Largo Roiano, via S. Teresa, via Stock (tratto fra via S. Teresa e via dei Saltuari), via dei Saltuari, via Barbariga (tratto fra via dei Saltuari e via Sara Davis), via Sara Davis (tratto fra via Barbariga e via dei Cordaroli), via dei Cordaroli, via Commerciale (tratto fra via Cordaroli e salita di Conconello), salita di Conconello, strada Nuova per Opicina (tratto fra Salita di Conconello e via Valerio), via Valerio, via Fabio Severo (tratto fra p.le Europa e via di Cologna), via di Cologna, Largo Giardino, via Giulia (tratto fra l.go Giardino e Rotonda del Boschetto), Rotonda del Boschetto, viale al Cacciatore, via de Marchesetti (tratto fra v.le Cacciatore e via S. Pasquale), via S. Pasquale, via Revoltella (tratto fra via S. Pasquale e via Rossetti), via Rossetti (tratto fra via Revoltella e p.le De Gasperi), piazzale De Gasperi, strada di Cattinara (tratto fra p.le De Gasperi e raccordo ex 202/strada di Fiume), strada di Fiume (tratto fra raccordo ex S.S. 202/ strada di Fiume e via Molino a Vento), via Molino a Vento (tratto fra Strada di Fiume e via Marenzi), via Marenzi, via dell'Istria (tratto fra via Marenzi e p.le Valmaura), piazzale Valmaura, via Valmaura, Grande Viabilità Triestina (tratto fra svincolo di Valmaura e svincolo di Campi Elisi), via delle Fiamme Gialle, Passeggio Sant'Andrea, via Campo Marzio, via Economo (tratto fra via Campo Marzio e riva Grumula), riva Grumula, riva Tommaso Gulli, riva Nazario Sauro, riva Mandracchio, riva Caduti per l'Italianità di Trieste, riva Tre Novembre, corso Cavour, piazza Libertà, viale Miramare (tratto fra piazza Libertà e largo Roiano);

le vie che compongono il perimetro rimangono liberamente percorribili secondo i sensi di marcia normalmente consentiti ed inoltre all'interno del perimetro sono liberamente percorribili i seguenti assi e strade:

- via Commerciale (tratto fra via Cordaroli e via Pauliana)
- via Pauliana (intera via)
- via Salata – galleria di Montebello – piazza dei Foraggi – viale Ippodromo;
- via Udine (tratto fra salita di Gretta e via Barbariga) – via Barbariga (tratto fra via Udine e via dei Saltuari);

nonché le ulteriori strade di accesso/uscita dai parcheggi:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Parceggio S. Andrea | via Carli |
| Parceggio Ferdinando | via Marchesetti (da via San Pasquale a parco Ferdinando) |
| Parceggio Palasport di Chiarbola | Rampa G.V.T. svincolo via Svevo
via Svevo (tratto fra via Baiamonti e via D'Alviano)
via D'Alviano (tratto fra via Svevo e via Doda)
via Doda (tratto fra via D'Alviano e piazzale Puglie)
piazzale delle Puglie. |
| Parceggio Foro Ulpiano | via Fabio Severo (tratto fra via Cologna e via Cicerone)
via Cicerone
via Coroneo (tratto fra via Cicerone e via Fabio Severo)
Foro Ulpiano |

2) che in deroga alle limitazioni prescritte al precedente punto 2) l'accesso alla zona soggetta a limitazioni di circolazione sia consentita alle seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli ad emissione zero;
- b) veicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
- c) **autoveicoli** omologati EURO 5 direttive :

- 99/96 fase III
- 1999/96/CE riga B2
- 1999/96/CE riga C (ecol. migliorato)
- 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B2
- 2001/27/CE rif. 1999/96 riga C (ecol. migliorato)
- 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (EURO 5)
- 2005/78/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato)
- 2006/51/CE rif. 2005/22/CE riga B2 (EURO 5)
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE riga C (ecol. migliorato)

- d) **autoveicoli** omologati EURO 4 direttive:

- 98/69 CE-B
- 98/77/CE rif. 98/69/CE-B
- 1999/96/CE riga B1
- 1999/102/CE rif. 98/69/CE-B
- 2001/11/CE rif. 98/69/CE-B
- 2001/11/CE- B rif. 98/69/CE-B
- 2001/27/CE rif. 1999/96/CE riga B1
- 2001/100/CE-B
- 2002/80/CE-B
- 2003/76/CE-B
- 2005/78/CE rif. 2055/55/CE riga B1
- 2006/51/CE rif. 2055/55/CE riga B1

- e) **motoveicoli e ciclomotori** omologati EURO 3 direttive:

- 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B e 97/24/CE cap. 9
- 2002/51/CE fase B e 97/24/CE cap. 5 fase III
- 97/24/CE cap. 5 fase III

- f) **motoveicoli e ciclomotori** omologati EURO 2 direttive:

- 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A e 97/24/CE cap. 9
- 2002/51/CE fase A e 97/24/CE cap. 9
- 97/24/CE cap. 5 fase II e cap. 9

- g) veicoli adibiti al trasporto pubblico (bus – taxi - autonoleggio con conducente);
- h) veicoli a servizio degli invalidi in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i;
- i) veicoli adibiti a servizi di stato, a servizi pubblici e/o di pubblica utilità e veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica, nonché veicoli di istituti di vigilanza e trasporto valori, ivi compresi i veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, purché attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
- j) veicoli con targa di riconoscimento C.C. o C.D. e veicoli con targhe "prova";
- k) veicoli utilizzati dalle testate radiotelevisive e dagli organi di stampa;
- l) veicoli dei "ministri di culto" nell'esercizio delle loro funzioni;
- m) veicoli utilizzati da medici e veterinari, in visita domiciliare urgente, esclusivamente nel tragitto casa – ambulatorio - luogo della visita e veicoli di servizio dell'A.S.S. e ARPA;
- n) veicoli utilizzati dai medici, infermieri e tecnici dell'Azienda Ospedaliera o strutture sanitarie equivalenti che, per motivi di urgenza a seguito di chiamata di reperibilità, devono raggiungere le strutture dell'Azienda Ospedaliera e/o le strutture sanitarie equivalenti succitate;
- o) autoveicoli per il trasporto di persone soggette a trattamenti (di particolare gravità) sanitari e/o riabilitativi programmati e/o continuativi, nonché autoveicoli che trasportano persone con ridotta capacità deambulatoria e/o altre gravi patologie ed impossibilitate temporaneamente a servirsi dei mezzi pubblici; per usufruire della deroga dovrà essere esibita certificazione medica attestante l'infermità e l'inabilità temporanea all'uso dei mezzi pubblici; il certificato medico sarà considerato valido ai fini dell'applicazione della deroga per un periodo non superiore a 45 giorni dalla data del rilascio; qualora dette infermità ed inabilità siano certificate dal medico quali permanenti, non si applica il periodo di validità del certificato pari a 45 giorni;
- p) veicoli in uso agli addetti ai servizi comunali di assistenza domiciliare;
- q) veicoli diretti all'Ispettorato di Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare revisioni programmate, con possibilità di ritornare all'abitazione (max 30 minuti), nonché veicoli partecipanti a cortei matrimoniali, muniti di autocertificazione a disposizione per i controlli della Polizia;
- r) veicoli di proprietà delle autoscuole in attività di esercitazione e/o esame per il conseguimento patenti;
- s) veicoli destinati al trasporto merci, sia esclusivo che promiscuo, per l'esercizio dell'attività;
- t) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi, con autocertificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla suddetta dichiarazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; oppure quando risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono serviti da mezzi pubblici; i veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve (tempo max 30 minuti);
- u) veicoli con almeno 3 persone a bordo, conducente compreso, in analogia alla metodica "car - pooling";

3) che il presente provvedimento abbia validità anche in assenza di segnaletica stradale, per cui saranno sufficienti le comunicazioni ed avvisi alla cittadinanza diramati tramite i mezzi di informazione;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed agli organi ed agenti che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare;
- che le violazioni alle limitazioni disposte con il presente atto saranno soggette – impregiudicata l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale – alla sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio successivo, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, di cui all'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVERTE INOLTRE

- che la presente ordinanza viene trasmessa via fax alla Servola S.p.A. ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Protocollo d'Intesa del 7.12.2006 tra la Regione Friuli - Venezia Giulia e la stessa Servola S.p.A., per l'adozione da parte di quest'ultima, delle misure di contenimento delle emissioni, da attuarsi presso lo stabilimento di detta Società, durante il presente episodio acuto di inquinamento atmosferico, come previsto dal citato Protocollo;
- che la presente ordinanza viene trasmessa via fax alla Elettra Produzione S.r.l. (già Elettra GLT S.p.A.), ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Protocollo d'Intesa del 21.11.2006 tra la Regione Friuli - Venezia Giulia e la predetta Elettra GLT S.p.A., per l'adozione da parte di quest'ultima, delle misure di contenimento delle emissioni, da attuarsi presso la centrale di detta Società, durante il presente episodio acuto di inquinamento atmosferico, come previsto dal citato Protocollo;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza o, se antecedente, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data della sua conoscenza o, se antecedente, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(Roberto COSOLINI)



Allegato: Planimetria con perimetrazione